

Prot. n. 2291

Trapani, 25 luglio 2014

Al RUP Ing. Simone Cusumano
del Settore III - LL.PP.MM. del Comune di
CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Al Sig. Sindaco del Comune di
CASTELLAMMARE DEL GOLFO

E p.c. All' ANAC
via di Ripetta, 246
0186 ROMA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 PALERMO

Alla Consulta degli Ordini
degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
c.a. Presidente Ing. Giuseppe M. Margiotta

OGGETTO: **Avviso Pubblico riservato esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo dei professionisti di fiducia di questo Comune** per la partecipazione alla procedura negoziata per il conferimento dell'incarico professionale di **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione** (Art. 90 comma 4 e Art. 91 del D.Lgs. APRILE 2008, N. 81), ai sensi dell'art. 57 comma 6 e art. 91 comma 2 del d.lgs 12.04.2006, n. 163 relativo all'intervento: **"Realizzazione del nuovo impianto di depurazione"**
Segnalazione di criticità e richiesta di revoca in autotutela

In relazione all'avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, esaminato lo stesso nei contenuti, si rileva che trattasi di una procedura negoziata per un importo inferiore a € 100.000,00, con avviso riservato a professionisti iscritti all'albo di fiducia del Comune da svolgersi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.lgs.163/2006.

Oltre alla evidente disapplicazione della normativa vigente in merito alla obbligatorietà di calcolare il corrispettivo utilizzando i parametri del DM 143/2012 che ha sostituito l'abrogato DM del 2001, che contrariamente viene utilizzato, giusta dichiarazione riportata alla pagina 2 al paragrafo "Parcella professionale", si appalesa un'altra evidente di stortura in merito alla effettuata commistione tra il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infatti a fronte della dichiarata applicazione del primo dei criteri sopra citati, si introduce la clausola che nel caso di parità di ribasso presentato la gara sarà aggiudicata ai soggetti che avranno realizzato il massimo del punteggio prendendo in considerazione degli elementi e relativi fattori ponderali, relativi a requisiti tecnici, la cui valutazione è prevista



dalla norma solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione e attribuzione dei punteggi della relativa offerta tecnica.

Ad avvalorare tale commistione subentra la presenza di una commissione giudicatrice, anch'essa attinente esclusivamente al criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Appare oltremodo irrituale peraltro che non siano stati definiti per l'ammissione dei partecipanti dei requisiti tecnici di ammissione ma esclusivamente dei requisiti di ordine morale (art. 38 del D.Lgs 163/06) e che gli stessi non siano rintracciabili neppure nel disciplinare, fermo restando un accenno non esplicitato degli articoli 90 comma 4 e 91 del D.Lgs. 81/08.

L'introduzione, in caso di parità di offerta economica, di un altro criterio, peraltro non contemplato dalla norma, e per di più riguardante requisiti tecnici che sono prerogativa della fase di ammissione dei partecipanti, rappresenta una commistione tra i criteri contemplati dalla vigente normativa che non trova alcuna legittimità sia in relazione alla divergenza dalla norma che in relazione al mancato rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione.

L'AVCP ora ANAC con parere di precontenzioso n. 86 del 23/04/2014 ha richiamato le stazioni appaltanti a rispettare il divieto di commistione tra la fase di selezione dell'offerente, da effettuarsi tramite criteri di idoneità o requisiti di partecipazione e la fase di selezione dell'offerta da operare tramite i criteri di aggiudicazione che non possono prescindere dalle disposizioni di legge (Cfr. Corte di Giustizia 24 gennaio 2008 C. 352/06; 19 giugno 2003, C-315/01). L'offerta deve essere valutata in base a criteri che abbiano una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servano a misurarne il valore escludendo che ci si possa riferire alle qualità soggettive dell'offerente (cfr. ex multis, cfr. Consiglio di Stato sentenze nn. 1446/2005).

Tutto ciò argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei professionisti ma anche della stessa amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione la revoca dell'avviso in parola e degli atti conseguenti, se già emessi;

SI DIFFIDA

il Responsabile unico del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo e/o a revocare in autotutela eventuali provvedimenti già adottati in tal senso.

IL PRESIDENTE

Ing. *Andrea Gianfranceschi*

